

Versione del 31.05.2023

Partenariato per l'innovazione ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 50/2016
**"SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI CON
FUNZIONI PREDITTIVO/ADATTATIVE PER LA SMART MOBILITY"**

RISPOSTE AI QUESITI

CIG 922495842A

Indice dei contenuti

INTRODUZIONE	3
SULLE INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	3
SUI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE	5
SUI LUOGHI DI ESECUZIONE	5
SULLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO	8
SULLE SPECIFICHE DELLA SOLUZIONE	8
SULLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	14
SUI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE.....	17
SUL SUBAPPALTO	17
SULLO SCHEMA DI CONTRATTO	18
SULLA GARANZIA PROVVISORIA.....	19

INTRODUZIONE

Il presente documento contiene risposte alle richieste di chiarimento di portata e interesse generale pervenute in merito alla gara in oggetto.

Le richieste di chiarimento sono state classificate per tematica, meglio individuate alla precedente sezione "Indice dei contenuti".

1.	SULLE INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
1.1	DOMANDA
	Chiediamo di confermare che è possibile per la partecipazione in questa fase della procedura operare una modifica soggettiva (anche aggiungendo ulteriori soggetti o sostituendone alcuni già presenti) del RTI presentato in sede di manifestazione di interesse, a fronte di eventuali sopravvenute esigenze della compagine e/o per comprovare e rafforzare quanto già dichiarato durante la prima fase.
1.1	RISPOSTA
	In merito al quesito posto, attinente la modifica della composizione del soggetto invitato, si richiama la Risposta 8.13 del documento "Risposte ai quesiti", pubblicato durante la fase di presentazione delle Domande di partecipazione alla Selezione qualitativa: "Come espressamente indicato nel Disciplinare <i>"Ai sensi dell'art. 65 co. 4 del Codice, solo gli operatori invitati potranno presentare offerta; in merito si rammenta che il partenariato per l'innovazione non rientra tra le procedure per le quali trova applicazione l'art. 48 co. 11 del Codice"</i> . In ragione del combinato disposto delle due norme citate solo gli operatori invitati potranno partecipare alla fase di presentazione delle offerte e lo potranno fare mantenendo la forma, singola o raggruppata, con la quale si sono candidati alla selezione qualitativa; rimangono ferme le eccezioni previste dall'art. 48 del Codice attinenti la modifica della composizione dei RTI."
1.2	DOMANDA
	Con la presente volevamo informare che il costituendo RTI che ha risposto alla fase di prequalifica ha subito della variazioni di assetto. Nello specifico la società - OMISSIS - non farà più parte del suindicato costituendo RTI. Pertanto siamo a richiedere conferma che sia sufficiente non inserire detta società nella risposta oppure serve una comunicazione ufficiale?
1.2	RISPOSTA
	La modifica per sottrazione alla composizione del costituendo RTI non si ritiene necessiti di ulteriori comunicazioni, stante anche quanto reso noto con la richiesta di chiarimenti inoltrata. Rimane chiaro



	che, perché la modifica sia legittima, debba avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'art. 48 comma 19 del D.Lgs. 50/2016; è, pertanto, nella facoltà della Stazione appaltante verificarne i presupposti richiedendo quanto necessario al concorrente.
1.3	DOMANDA
	<p>Si chiede se sia obbligatorio mantenere la forma di partecipazione presentata nella manifestazione di interesse o se sia possibile aggiungere nuovi proponenti alla RTI.</p> <p>Si chiede inoltre se sia possibile collaborare con Enti di Ricerca (OdR e Università) e se possano risultare quali sub-fornitori.</p>
1.3	RISPOSTA
	<p>Come espressamente indicato nel Disciplinare di Selezione qualitativa: <i>"Ai sensi dell'art. 65 co. 4 del Codice, solo gli operatori invitati potranno presentare offerta; in merito si rammenta che il partenariato per l'innovazione non rientra tra le procedure per le quali trova applicazione l'art. 48 co. 11 del Codice"</i>.</p> <p>In ragione del combinato disposto delle due norme citate solo gli operatori invitati potranno partecipare alla fase di presentazione delle offerte e lo potranno fare mantenendo la forma, singola o raggruppata, con la quale si sono candidati alla selezione qualitativa; rimangono ferme le eccezioni previste dall'art. 48 del Codice attinenti la modifica della composizione dei RTI.</p> <p>Per quanto concerne, poi, la seconda parte del quesito, si rammenta che la subfornitura - così come il subappalto - è consentita nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.</p>
1.4	DOMANDA
	In caso di partecipazione in costituendo RTI, si chiede di confermare che, conformemente a quanto previsto dall'ANAC nel Bando-tipo n. 1 del 2017, sia possibile applicare la sola riduzione del 20% prevista dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per effetto del possesso della certificazione ambientale ISO 14001 da parte di una sola impresa raggruppanda.
1.4	RISPOSTA
	In merito al quesito formulato, si rappresenta che il para 5. dell'Invito a presentare offerta, redatto conformemente alle disposizioni normative, prevede: <i>"Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate"</i> .
1.5	DOMANDA
	Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 65, co. 4 e art. 48 co. 11 del D.lgs. n. 50/2016, si chiede di voler chiarire se un operatore qualificatosi in forma singola possa nella seconda fase entrare a far parte di una RTI a sua volta già qualificata in tale forma. Ovvero è possibile riunirsi nelle forme previste alla attuale procedura/fase tra operatori che si sono qualificati singolarmente nella prima fase.
1.5	RISPOSTA
	Come rappresentato in una precedente richiesta di chiarimenti – Risposta 1.3 – inerente questa fase della procedura, nonché richiamando quanto contenuto nel documento "Risposte ai quesiti", pubblicato durante la fase di presentazione delle Domande di partecipazione alla Selezione qualitativa: <i>"Come espressamente indicato nel Disciplinare di Selezione qualitativa: "Ai sensi dell'art. 65 co. 4 del</i>



	<p><i>Codice, solo gli operatori invitati potranno presentare offerta; in merito si rammenta che il partenariato per l'innovazione non rientra tra le procedure per le quali trova applicazione l'art. 48 co. 11 del Codice".</i></p> <p>In ragione del combinato disposto delle due norme citate solo gli operatori invitati potranno partecipare alla fase di presentazione delle offerte e <u>lo potranno fare mantenendo la forma, singola o raggruppata, con la quale si sono candidati alla selezione qualitativa</u>; rimangono ferme le eccezioni previste dall'art. 48 del Codice attinenti la modifica della composizione dei RTI.</p>
2.	SUI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE
2.1	DOMANDA
	In ordine al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 1 dell'art. 7.3.3. del disciplinare della selezione qualitativa, si chiede di confermare che lo stesso è da calcolarsi con riferimento al personale presente in azienda alla data di presentazione della Selezione Qualitativa, ossia in data 30 giugno 2022.
2.1	RISPOSTA
	Con riferimento al quesito formulato, si ricorda che il concorrente deve possedere i requisiti – generali e speciali – non soltanto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla Selezione qualitativa ma, altresì, per tutta la durata della procedura nonché per tutto il periodo di esecuzione del contratto.
3.	SUI LUOGHI DI ESECUZIONE
3.1	DOMANDA
	<p>La lettera d'invito contiene nella sezione "Luogo di esecuzione" una lista di città divisa in 3 Cluster. L'Allegato 1 della Specifica della Soluzione contiene una scheda tecnica con informazioni sui sistemi ITS presenti per ognuna delle città citate nella Lettera d'invito ad eccezione delle seguenti città: ALGHERO, CATANIA, CARBONIA, NAPOLI, PANTELLERIA.</p> <p>Si richiede pertanto se sia possibile ottenere le schede tecniche relative alle città mancanti.</p>
3.1	RISPOSTA
	Le schede tecniche che non risultano allegate al documento "Specifiche della soluzione" non sono momentaneamente disponibili. Qualora dovessero essere accessibili entro il termine di presentazione dell'offerta saranno tempestivamente rese note agli Operatori economici.
3.2	DOMANDA
	Si chiede se sia possibile avere già in questa fase i riferimenti da contattare per le varie città che saranno luogo di esecuzione della Sfida 1, per poter aver modo di raccogliere informazioni utili ad affinare i casi d'uso da proporre in questa fase.
3.2	RISPOSTA
	Circa le richieste di informazioni e chiarimenti si rammenta che il para 4. della "Lettera d'invito" richiama espressamente il para 1.7 del Disciplinare di selezione qualitativa; pertanto, <u>"al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza e asimmetrie informative, è vietato il dialogo degli operatori con i Soggetti ospitanti e con le Amministrazioni finanziatrici che abbia ad oggetto la procedura di gara."</u>





3.3	DOMANDA
	La Specifica della Soluzione nel capitolo che descrive la fase di ricerca e sviluppo afferma che <i>“Durante la fase di ricerca e sviluppo ciascun aggiudicatario potrà liberamente coinvolgere qualsiasi città tra quelle indicate nella Sezione 7.1”</i> . E' possibile coinvolgere le città nella fase attuale di preparazione della risposta al Bando?
3.3	RISPOSTA
	Circa il coinvolgimento delle città nella fase attuale si rammenta che il para 4. della <i>“Lettera d’invito”</i> richiama espressamente il para 1.7 del Disciplinare di selezione qualitativa; pertanto, <i>“<u>al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza e asimmetrie informative, è vietato il dialogo degli operatori con i Soggetti ospitanti e con le Amministrazioni finanziatrici che abbia ad oggetto la procedura di gara.</u>”</i> .
3.4	DOMANDA
	Con riferimento al documento <i>“Specifiche della Soluzione - §7.2.3 Fase di messa in esercizio e manutenzione”</i> si chiede di chiarire se con <i>“l’aggiudicatario avrà il compito di rendere e mantenere operativa la Soluzione fino al termine dell’appalto di innovazione in tutte le città di cui alla Sezione 3.1.”</i> si intende un sottoinsieme di città prescelte dal proponente tra quelle presenti nell’Allegato 1. Schede tecniche.
3.4	RISPOSTA
	Come indicato anche al para 2.1 del Disciplinare di Selezione qualitativa: <i>“L’esecuzione dell’appalto durante la “Fase 3 Messa in esercizio” verrà espletata nel contesto operativo di tutte le città ...”</i> . Ne consegue che non si intende un sottoinsieme di città, bensì la totalità.
3.5	DOMANDA
	In riferimento alle tabelle indicate, nel documento <i>“Disciplinare”</i> viene indicata Milano tra le città’ di esecuzione, mentre nel documento <i>“lettera d’invito”</i> sembra essere sostituita con Napoli tra le città’ di esecuzione. Quale delle due città’ indicate deve essere presa in riferimento?
3.5	RISPOSTA
	In merito al quesito posto, come indicato al para 7.1 del documento denominato <i>“Specifiche della soluzione: “I soggetti che ospiteranno l’esecuzione del presente appalto sono quelli indicati nella lettera d’invito”</i> .
3.6	DOMANDA
	<i>“Variazioni dell’elenco delle città luogo dell’esecuzione saranno possibili solo per sostituzioni dovute a ragioni non imputabili alla Stazione appaltante, al fine di preservare la congruità dell’offerta e, comunque, senza che ciò possa arrecare danno agli affidatari. Sono consentite variazioni in diminuzione del numero delle città coinvolte ma non in aumento. Una variazione che comporti sostituzione dovrà essere operata garantendo la somiglianza tra la città sostituita e la sostituta, in particolare in termini demografici.</i> <i>Sarà sicuramente possibile tale variazione, senza nulla a pretendere da parte degli affidatari:</i> <ul style="list-style-type: none"> • prima dell’inizio della <i>“Fase 1 Ricerca e Sviluppo”</i>; • dopo l’inizio della <i>“Fase 2 Test”</i> ma prima del termine della stessa, limitatamente alle città che non siano state scelte dagli affidatari come luogo dell’esecuzione della fase in corso.”





	In riferimento al testo estratto, si chiede conferma che sia possibile modificare le città di esecuzione presenti nei tre clusters. Si chiede altresì conferma che sia possibile eventualmente ridurne il numero.
3.6	RISPOSTA
	I Soggetti ospitanti l'esecuzione dell'appalto sono individuati esclusivamente dalla Stazione appaltante che può variare la composizione dei cluster nei limiti stabiliti dalle disposizioni della Documentazione di gara.
3.7	DOMANDA
	<p><i>"Disciplinare_selezione_qualitativa_smart_mobility_1", Cap. 4 DURATA, pag. 20.</i></p> <p><i>"... la fase di messa in esercizio durerà ulteriori 24 mesi"</i></p> <p><i>"lettera d'invito". Cap. 3 LUOGO DELL'ESECUZIONE, pag. 3.</i></p> <p><i>"L'esecuzione dell'appalto durante la "Fase 3 Messa in esercizio" verrà espletata nel contesto operativo di tutte le città summenzionate"</i></p> <p><i>"Durante la fase di messa in esercizio e manutenzione l'aggiudicatario avrà il compito di rendere e mantenere operativa la Soluzione fino al termine dell'appalto di innovazione in tutte le città di cui alla Sezione 3.1"</i></p> <p>- In riferimento al testo di cui sopra, si chiede di specificare se la fase di messa in esercizio, della durata di 24 mesi, deve essere attuata in tutte e 23 le città di esecuzione che rappresentano i 3 clusters indicati nella tabella al par. 3 della lettera d'invito. Si chiede altrimenti di specificare se la fase di messa in esercizio si riferisce ad una sola città, individuata tra quelle presenti nei tre cluster, per la quale implementare l'intera soluzione.</p> <p>- In riferimento al testo estratto, la Sezione 3.1 a cui si fa riferimento si riferisce a "Strumenti di monitoraggio e gestione della mobilità urbana" e non riporta la lista delle città da prendere in considerazione. Si chiede di precisare se si tratta di un refuso e di indicare la Sezione corretta.</p>
3.7	RISPOSTA
	<p>Come correttamente riportato, il para 7.2.3 delle Specifiche della soluzione dispone: <i>"Durante la fase di messa in esercizio e manutenzione l'aggiudicatario avrà il compito di rendere e mantenere operativa la Soluzione fino al termine dell'appalto di innovazione in tutte le città ..."</i>, pertanto, l'esecuzione di tale ultima fase dell'appalto dovrà avvenire nel contesto operativo di tutte le città indicate nella Lettera d'invito.</p> <p>Per quanto concerne, poi, la seconda parte del quesito, si rappresenta che è stata erroneamente indicata la sezione 3.1 in luogo della 7.1, a mente del quale: <i>"I soggetti che ospiteranno l'esecuzione del presente appalto sono quelli indicati nella lettera d'invito"</i>.</p>
3.8	DOMANDA
	<p><i>"L'esecuzione dell'appalto durante la "Fase 3 Messa in esercizio" verrà espletata nel contesto operativo di tutte le città summenzionate"</i></p> <p>In riferimento al testo di cui sopra, è possibile individuare una città, tra tutte quelle indicate nei tre cluster, in cui attuare la fase di messa in esercizio di tutte le funzionalità della soluzione e aspettarsi un contributo economico dalle restanti città dei cluster che intendano implementare la stessa soluzione?</p>





3.8	RISPOSTA
	Non è possibile individuare una sola città tra quelle indicate; ai sensi del paragrafo 2.1 del Disciplinare di Selezione qualitativa: <i>"L'esecuzione dell'appalto durante la "Fase 3 Messa in esercizio" verrà espletata nel contesto operativo di tutte le città ..."</i> .
3.9	DOMANDA
	Si richiede se la stazione, vista la base d'asta, ritiene possibile modificare il vincolo di esercire le 23 città del capitolato.
3.9	RISPOSTA
	Il gap di innovazione da colmare, relazionato all'esigenza prospettata con la procedura de quo, è stato valutato tale non solo in termini tecnologici ma anche economici, per cui la complessità, l'eterogeneità e l'estensione del cluster di sperimentazione sono elementi caratterizzanti la "sfida" proposta al mercato. Non è, quindi, possibile apportare modifiche come richiesto.
4.	SULLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
4.1	DOMANDA
	Ci siamo accorti che il link a cui dovrebbe essere disponibile il materiale riguardante la documentazione raccolta durante le consultazioni di mercato e le registrazioni degli incontri avvenuti a tale proposito NON FUNZIONA: nei giorni passati compariva un messaggio di errore, oggi si viene semplicemente rimandati alla homepage del Programma Smarter Italy (https://smarteritaly.agid.gov.it/), in cui però non c'è alcun link successivo da cui si possa arrivare al materiale di cui sopra: è possibile ripristinare i giusti collegamenti, o fornirci informazioni utili per accedere a questo materiale che sarebbe estremamente utile nella fase attuale della Sfida 1?
4.1	RISPOSTA
	In merito al quesito formulato, la documentazione è disponibile al seguente link: https://appaltinnovativi.gov.it/citta-intelligenti-smart-mobility-logistics/ .
5.	SULLE SPECIFICHE DELLA SOLUZIONE
5.1	DOMANDA
	Si chiede di chiarire come la proposta della infrastruttura MaaS si integra e correla nel quadro più ampio del progetto "Mobility as a Service for Italy" rispetto in particolare alla creazione della piattaforma aperta "Data Sharing and Service Repository Facilities - DS&SRF".
5.1	RISPOSTA
	Premesso che in fase di pianificazione dei due interventi si sono valutate congiuntamente con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri le possibili interferenze o sovrapposizioni tra i due percorsi e che si è ritenuto che gli stessi potessero essere complementari, fermo restando la loro autonomia, la modalità di integrazione deve essere ideata e proposta ad opera degli operatori affidatari delle procedure nell'ambito della più ampia interoperabilità con le ulteriori infrastrutture per la mobilità.





	In relazione alla gara indetta da questa Stazione appaltante, infatti, i documenti di gara richiedono espressamente che le Soluzioni proposte - e quindi anche l'infrastruttura MaaS - siano progettate con l'obiettivo di permettere l'interoperabilità con altre piattaforme (cfr. Sezione "4.1.1 Principi guida per la realizzazione dei servizi pubblici digitali" relativamente al principio "Interoperabile by design" e Sezione 4.1.2 "Piattaforme, tecnologie e standard di settore aperti"). Pertanto anche il "Data Sharing and Service Repository Facilities – DS&SRF", può essere considerato, almeno in linea teorica, una potenziale sorgente di informazioni e/o un erogatore servizi utilizzato dalla Soluzione, nonché una piattaforma che attinge dati e/o utilizza servizi eventualmente esposti dalla Soluzione stessa.
5.2	DOMANDA
	La sezione 4.1.1. della "Specifica della Soluzione" tratta del software proprietario utilizzato nel progetto (Background): Eventuali componenti software preesistenti e necessarie al funzionamento della Soluzione potranno non essere necessariamente open-source, a patto di essere facilmente sostituibili con alternative open-source o con altre componenti proprietarie realizzate da altri fornitori e analoghe dal punto di vista funzionale. Si chiede che tipo di documentazione deve essere fornita in fase di progetto per permettere l'eventuale sostituzione del software proprietario utilizzato con altri sistemi equivalenti alla fine della Fase di Messa in Esercizio?
5.2	RISPOSTA
	<u>In fase di offerta</u> , non è necessario produrre alcuna documentazione specifica. Sarà sufficiente indicare in modo chiaro quali sono le componenti proprietarie e fornire, sinteticamente, gli elementi utili alla Commissione di gara per valutare la complessità dell'opera di sostituzione. La documentazione tecnica necessaria alla sostituzione delle componenti proprietarie dovrà essere prodotta durante la conduzione dell'appalto, secondo quanto pianificato dal proponente nella Sezione "Organizzazione e pianificazione delle attività" dell'"Offerta Tecnica - Parte I - Progettazione funzionale".
5.3	DOMANDA
	Relativamente alla Tabella 1 di paragrafo 7.4.1 "Valutazione dell'Offerta Tecnica" del documento "Specifiche della Soluzione", in riferimento all'oggetto della valutazione A.9 "Organizzazione e pianificazione delle attività" si chiede di chiarire il criterio con cui verrà valutato dell'elemento "anni/uomo complessivi per ciascuna figura professionale".
5.3	RISPOSTA
	L'elemento " <i>anni/uomo complessivi per ciascuna figura professionale</i> " non è oggetto di autonoma valutazione ma concorre a determinare quella di " <i>Organizzazione e pianificazione delle attività</i> " della soluzione proposta in termini di capacità di soddisfacimento dell'esigenza oggetto dell'appalto. In tale ottica esso, quale elemento quantitativo strettamente correlato con quello qualitativo " <i>figure professionali</i> ", indispensabile per il corretto svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione e sperimentazione della soluzione proposta, deve, perciò stesso, essere caratterizzato da coerenza ed adeguatezza con quest'ultima.
5.4	DOMANDA
	Si chiede di chiarire come la proposta della infrastruttura di Smart Mobility dovrà integrarsi a livello nazionale e locale con i progetti in corso nell'ambito del più ampio investimento "Mobility as a Service for Italy", in virtù del fatto che, alcune città (vedi Bari, Napoli ed altre città) sono già destinatarie di finanziamenti e hanno in corso la realizzazione di progetti di infrastrutture MAAS. Alla stessa stregua





	dovrebbe anche essere considerato quanto previsto nell'ambito del progetto MOST – CNMS dove si annuncia l'implementazione di nuove piattaforme riguardanti la Smart Mobility. Si richiede inoltre di specificare come i cronoprogrammi potranno essere integrati dando evidenza dei tempi e modalità di erogazione previsti in entrambe i programmi (CNMS e Mobility as a Service for Italy) così da consentire un equale accesso alle informazioni per tutti i partecipanti a questa gara.
5.4	RISPOSTA
	In relazione al rapporto tra la procedura de quo e quelle nell'ambito dell'azione denominata "Mobility as a Service for Italy" si rinvia alla risposta 5.1 del documento, già pubblicato, "Risposte ai quesiti". Le considerazioni ivi espresse valgono anche in relazione a quanto potrà essere implementato nell'ambito del progetto MOST-CNMS.
5.5	DOMANDA
	<p><i>Al cap. 3.1 Strumenti di monitoraggio e gestione della mobilità urbana del documento "SPECIFICHE DELLA SOLUZIONE" è richiesto: [...] Per la realizzazione di tali funzionalità, i proponenti potranno ideare Soluzioni basate su qualsiasi sorgente di dati, disponibile gratuitamente (es. dati resi disponibili dal National Access Point italiano³ o i dati sulle previsioni metereologiche) o a pagamento (es. i dati del traffico forniti da operatori di telefonia mobile o calcolati sulla base di informazioni in possesso di questi ultimi). In quest'ultimo caso:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> · <i>i costi da sostenere per l'acquisizione dei dati dovranno essere ricompresi nel prezzo indicato nell'offerta economica;</i> · <i>l'utilizzo di essi non dovrà essere causa di lock in nei confronti del fornitore degli stessi;</i> · <i>il loro costo previsionale per gli anni successivi a quelli dell'esecuzione del presente appalto non dovrà incidere sui costi di esercizio in maniera maggiore di quanto non faccia nella Fase 3 di questo appalto. [...].</i> <p>Si chiede di chiarire il punto "il loro costo previsionale per gli anni successivi a quelli dell'esecuzione del presente appalto non dovrà incidere sui costi di esercizio in maniera maggiore di quanto non faccia nella Fase 3 di questo appalto. " in quanto sul mercato al momento nessun operatore fornisce offerte vincolanti per l'arco di tempo richiesto.</p>
5.5	RISPOSTA
	Come esplicitato nel documento di gara, il costo de quo deve essere valutato in termini previsionali; come tale dovrà basarsi sugli elementi che il mercato oggi dispone per effettuare la previsione di una sua fluttuazione ordinaria.
5.6	DOMANDA
	<p><i>Al cap. 3.1 Strumenti di monitoraggio e gestione della mobilità urbana del documento "SPECIFICHE DELLA SOLUZIONE" è richiesto: "[...] In tal senso i proponenti potranno ideare Soluzioni basate sull'utilizzo di tutti i dati gestiti dalla Piattaforma sull'intero territorio nazionale, anche al fine permettere lo sviluppo e il corretto funzionamento degli strumenti in contesti privi di sistemi di monitoraggio e raccolta di dati. [...]"</i></p> <p>Dalla consultazione dell'Allegato 1. Schede tecniche del documento "SPECIFICHE DELLA SOLUZIONE" si evince che molti comuni non dispongono di un set minimo di dati che possa alimentare una piattaforma</p>





	di Smart Mobility. Si chiede di specificare come, in questi contesti, si potrà procedere con la fase successiva alla ricerca e sviluppo anche in mancanza di dati dal campo o almeno con dati raccolti anche in forma aggregata, l'informazione risulta di fondamentale importanza ai fini della progettazione dell'infrastruttura e della stima economica delle fasi di implementazione successive alla Fase I di Ricerca e sviluppo.
5.6	RISPOSTA
	<p>Anzitutto è opportuno riportare interamente quanto previsto Paragrafo 3.1_ "<i>In ogni caso, nella consapevolezza che soluzioni innovative predittivo/adattative per la Smart Mobility sono difficilmente replicabili in contesti diversi da quelle per cui sono state progettate, è da considerarsi parte della sfida di innovazione l'individuazione, l'ideazione, lo sviluppo e la verifica di un insieme minimo di funzionalità che possano essere disponibili in tutti gli scenari operativi che caratterizzano le città italiane.</i></p> <p><i>In tal senso i proponenti potranno ideare Soluzioni basate sull'utilizzo di tutti i dati gestiti dalla Piattaforma sull'intero territorio nazionale, anche al fine permettere lo sviluppo e il corretto funzionamento degli strumenti in contesti privi di sistemi di monitoraggio e raccolta di dati".</i></p> <p>Le schede fornite dai Comuni, quindi, rappresentano un punto di partenza e non di arrivo del percorso, in quanto, ai dati in esse contenuti, i proponenti, per l'implementazione della soluzione, potranno aggiungere quelli che eventualmente acquisiranno dagli stessi Enti Locali, durante la Fase di Ricerca e Sviluppo, in ragione del percorso di ricerca implementato dagli operatori, nonché altri dati di dominio pubblico o, comunque, in loro possesso.</p> <p>In ogni caso l'insieme minimo di funzionalità potrà essere sviluppato considerando tutti i dati raccolti dalla piattaforma, senza limitazioni legate alla provenienza geografica dei dati. In base alla quantità di dati che il proponente reputerà necessari per sviluppare le funzionalità - comprese quelle minime - della Soluzione e le tecniche che intende applicare, esso potrà progettare l'architettura e stimarne il dimensionamento, anche differenziando quest'ultimo rispetto alle varie fasi dell'appalto.</p>
5.7	DOMANDA
	<p><i>Al cap. 3.1 Strumenti di monitoraggio e gestione della mobilità urbana del documento "SPECIFICHE DELLA SOLUZIONE" si richiedono strumenti near-real time per il monitoraggio dinamico e per la gestione predittiva adattiva della mobilità urbana mentre al al cap. 3.2 Strumenti di Simulazione della mobilità urbana del documento "SPECIFICHE DELLA SOLUZIONE" si fa riferimento a "gestione in tempo-reale delle condizioni di mobilità "quotidiane". Si chiede di chiarire le attese in termini di acquisizione dei dati per il monitoraggio in quanto l'informazione risulta di fondamentale importanza ai fini della progettazione dell'infrastruttura e della stima economica delle fasi di implementazione successive alla Fase I di Ricerca e sviluppo.</i></p>
5.7	RISPOSTA
	<p>L'acquisizione del dato deve essere qualitativamente, quantitativamente e temporalmente idonea a consentire l'implementazione di funzionalità utili ad una efficace gestione near-real time della mobilità. Sarà pertanto cura dei proponenti, sulla base delle funzionalità che intendono realizzare - comprese le funzionalità minime - determinare le logiche della attività di acquisizione dati.</p>
5.8	DOMANDA





	<p><i>Al cap. 3.2 Strumenti di Simulazione della mobilità urbana del documento "SPECIFICHE DELLA SOLUZIONE" si fa riferimento a "[...] Gli strumenti dovranno comprendere specifiche funzionalità che forniscano alla Pubblica Amministrazione indicazioni su come adattare il modello organizzativo interno in ragione degli scenari di mobilità prospettati. A mero titolo di esempio, tali funzionalità potrebbero supportare un ipotetico Comune nell'analisi qualitativa e quantitativa delle professionalità necessarie (es. vigili urbani e ausiliari del traffico), per la realizzazione di interventi di innovazione della mobilità urbana da attuare nell'arco del quinquennio successivo. In questo modo, anche grazie alle indicazioni fornite dalla Piattaforma, il Comune potrà stimare gli effetti di tali interventi a livello organizzativo e, eventualmente, valutare l'opportunità di prendere le misure che reputa più funzionali alla buona riuscita degli interventi [...]".</i></p> <p>Si chiede di dettagliare le tipologie di dati disponibili (a livello di open data) relativi al modello organizzativo delle singole pubbliche amministrazioni in particolare il livello di dettaglio del modello attualmente in uso così da poter ad esso applicare i modelli predittivi richiesti per l'identificazione delle professionalità mancanti e il loro impatto a livello organizzativo. Queste informazioni risultano di fondamentale importanza ai fini della formulazione dell'offerta tecnica e della stima economica delle fasi di implementazione successive alla Fase I di Ricerca e sviluppo.</p>
5.8	RISPOSTA
	È oggetto della Fase di Ricerca e Sviluppo la raccolta e strutturazione dei dati utili all'implementazione della soluzione proposta.
5.9	DOMANDA
	<p><i>Al cap. 3.3 Strumenti di supporto alla mobilità integrata è detto "Gli strumenti dovranno supportare efficacemente le attività degli attori della mobilità integrata, a partire dagli utenti dei mezzi di trasporto pubblici [...] in grado di migliorare la circolazione delle persone disposte a rinunciare all'utilizzo del proprio veicolo privato a favore di soluzioni di trasporto alternative e/o a mettere in condivisione il proprio mezzo".</i></p> <p>Si chiede di esplicitare il quadro normativo e i livelli di monitoraggio richiesti per il servizi di "condivisione del proprio mezzo" in quanto, essendo il servizio all'interno di una piattaforma nazionale si ritiene che debba essere garantito un livello alto di sicurezza non solo informatica.</p>
5.9	RISPOSTA
	Lo specifico quadro normativo non può che essere individuato in ragione della soluzione proposta ed è parte di essa l'indicazione dei presupposti per la sua adozione. A tal riguardo si ricorda che gli appalti innovativi hanno anche l'obiettivo di individuare eventuali modifiche al quadro normativo necessarie per consentire l'introduzione di tecnologie innovative; in tal senso l'articolo 36 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede il così detto "diritto ad innovare" che può, se del caso, trovare applicazione con il supporto della Stazione appaltante.
5.10	DOMANDA
	<i>Al cap. 3.3 Strumenti di supporto alla mobilità integrata è richiesto "La Soluzione potrà, eventualmente, federare piattaforme MaaS di livello metropolitano e/o regionale, anche preesistenti, a patto di definire regole di integrazione atte a permettere un'esperienza utente omogenea a livello nazionale [...]". Si chiede di confermare e descrivere le modalità con cui AGID o altri enti preposti supporteranno</i>





	l'iniziativa di armonizzazione e le regole di integrazione per assicurare che la piattaforma nazionale possa federare le altre piattaforme MaaS in uso o di futura implementazione.
5.10	RISPOSTA
	Fermo restando quanto oggetto di regolazione ad opera di AgID ed di altri Enti, che l'operatore dovrà aver ben presente nell'attività di ideazione, progettazione e, eventualmente, implementazione della soluzione, il documento di gara prevedendo che <i>"La Soluzione potrà, eventualmente, federare piattaforme MaaS di livello metropolitano e/o regionale, anche preesistenti, a patto di definire regole di integrazione atte a permettere un'esperienza utente omogenea a livello nazionale [...]"</i> non intendeva far riferimento ad un'evoluzione di tale quadro regolatorio, comunque possibile, ma a quanto l'operatore deve prevedere tecnicamente per garantire l'interoperabilità e l'eventuale federazione con le citate piattaforme MaaS. In tal senso sarà cura dei proponenti specificare nell'offerta tecnica le caratteristiche della Soluzione che garantiscano l'interoperabilità quali, ad esempio, gli standard aperti adottati, gli standard di sicurezza e privacy, la capacità di accedere e condividere dati in tempo reale, ecc.
5.11	DOMANDA
	<p><i>Al cap. 3.3 Strumenti di supporto alla mobilità integrata: infrastruttura MaaS è esplicitato: La Soluzione dovrà pertanto prevedere la creazione di un insieme di regole a cui tutti gli operatori dovranno aderire e che permetta a tutti gli attori dell'ecosistema della mobilità di contribuire attivamente al miglioramento dell'offerta MaaS, a vantaggio dell'utenza finale e del raggiungimento degli obiettivi di mobilità sostenibile. Più precisamente, l'infrastruttura MaaS dovrà basarsi su un modello di business che permetta la sua sostenibilità economica e dovrà essere fondato su regole organizzative, tecniche e di business che incoraggino tutti gli attori dell'ecosistema della mobilità ad aderire alla piattaforma. Pertanto sarà cura dei proponenti fornire, già nell'Offerta Tecnica6, indicazioni chiare sulle regole che si intendono adottare e spiegare in che modo tali regole contribuiscano a raggiungere un punto di equilibrio stabile per gli interessi degli attori dell'ecosistema della mobilità, condizione necessaria per il successo dell'iniziativa.</i></p> <p>A tal proposito si chiede di esplicitare il modello di business e le regole di ingaggio che la pubblica amministrazione può e ritiene corretto implementare dal punto di vista normativo per l'ingaggio di operatori privati (MAAS operator, TPL e cittadino ed altri operatori economici) in quanto la piattaforma tecnologica può prevedere tool per la gestione e personalizzazione di regole di ingaggio per l'ecosistema della mobilità ma non può definire le stesse, in quanto la contrattualizzazione dei servizi MAAS non è ad appannaggio dell'appaltatore ma della stazione appaltante o delle singole città coinvolte.</p>
5.11	RISPOSTA
	Come si dice chiaramente al settimo capoverso del paragrafo richiamato <i>"... l'infrastruttura MaaS dovrà basarsi su un modello di business che permetta la sua sostenibilità economica5 e dovrà essere fondato su regole organizzative, tecniche e di business che incoraggino tutti gli attori dell'ecosistema della mobilità ad aderire alla piattaforma. Pertanto sarà cura dei proponenti fornire, già nell'Offerta Tecnica, indicazioni chiare sulle regole che si intendono adottare e spiegare in che modo tali regole contribuiscano a raggiungere un punto di equilibrio stabile per gli interessi degli attori dell'ecosistema della mobilità, condizione necessaria per il successo dell'iniziativa."</i>



	Sembra fuor di dubbio, quindi, che la definizione del modello di business e, quindi, delle "regole d'ingaggio" degli attori dell'ecosistema sia parte dell'Offerta, poiché è da considerarsi parte integrante della Sfida di innovazione.
5.12	DOMANDA
	In merito alle modalità di erogazione dei servizi MAAS si chiede di chiarire, ai fini della formulazione dell'offerta tecnica e della stima economica delle fasi di implementazione successive alla Fase I di Ricerca e sviluppo come ricomprendere i costi delle fee per l'erogazione dei servizi MaaS di base, e come poterli valutare nella soluzione finale anche in relazione al lock in nei confronti del fornitore degli stessi.
5.12	RISPOSTA
	Come detto nella precedente risposta la proposizione del modello di business è parte dell'Offerta.
5.13	DOMANDA
	Nel <i>documento specifiche della soluzione (para 4.1.1 sezione digital identity only)</i> si fa riferimento a SPID come metodo di auth da fornire ai cittadini, a un metodo ad-hoc per gli utilizzatori professionali, ma non si fa riferimento agli operatori della PA: serve fornire un metodo specifico anche per loro oppure va implementata qualche integrazione su sistemi che utilizzano già in ambito PA? Inoltre, il documento non menziona il metodo di autenticazione CIE, che è considerato nella normativa cui fa riferimento il documento. Si chiede di chiarire se è obbligatorio fornirlo o se basta fornire uno dei due (SPID o CIE) per essere compliant con la normativa.
5.13	RISPOSTA
	Il sistema di autenticazione degli operatori della PA dovrà essere definito dall'operatore offerente, fermo restando il rispetto dei principi di cui al citato paragrafo 4.1.1. Rispetto al ricorso alla CIE quale strumento di autenticazione si rimarca che il punto del paragrafo richiamato richiede che le proposte debbano assicurare "almeno l'accesso tramite SPID."
6.	SULLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
6.1	DOMANDA
	Si chiede di confermare la procedura di cui al capitolo 3, pagg. 19 e 29, del DISCIPLINARE DI SELEZIONE QUALITATIVA. Nello specifico, si chiede di confermare che l'offerta tecnica iniziale avrà ad oggetto esclusivamente la progettazione funzionale della soluzione innovativa ideata, e solo nella successiva fase di negoziazione sarà necessario presentare anche la progettazione architeturale.
6.1	RISPOSTA
	Come indicato al para 3. del Disciplinare di Selezione qualitativa: "L'offerta tecnica iniziale avrà ad oggetto la progettazione funzionale della soluzione innovativa ideata". Ed infatti, il para 4.1 dell'Invito a presentare offerta prevede che: "La busta relativa all'offerta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione: • Progettazione funzionale della soluzione innovativa firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto offerente".



	Si rammenta infine che l'offerta tecnica dovrà rispettare quanto indicato al para 7.3 del documento denominato "Specifiche della soluzione".
6.2	DOMANDA
	<p>Con riferimento al documento "Specifiche della Soluzione - §7.3 L'Offerta Tecnica" si chiede di confermare che il font indicato "Times New Roman, dimensione 12", possa essere ridotto per tabelle e figure, pur garantendone la leggibilità.</p> <p>Si chiede di confermare che copertina, indice e presentazione del proponente siano escluse dal conteggio delle pagine previste per la progettazione funzionale (85) e architettuale (50).</p>
6.2	RISPOSTA
	<p>Come espressamente indicato al para 7.3 del documento "Specifiche tecniche": "L'offerta dovrà essere redatta utilizzando il carattere Times New Roman, dimensione 12, con interlinea singola e margini (laterali, alto e basso) 2,5 cm. La Progettazione funzionale non dovrà superare le 85 pagine totali, tabelle e disegni inclusi", secondo la ripartizione in sezioni indicate nel medesimo documento. Ne consegue che il font indicato non potrà essere ridotto.</p> <p>Infine, si rappresenta che si intendono esclusi dal conteggio solamente la copertina e l'indice; si esorta a non introdurre contenuti non richiesti dalla Documentazione di gara che non saranno oggetto di lettura e valutazione.</p>
6.3	DOMANDA
	<p>Nella lettera d'invito a pagina 7 (§4.1) viene detto "La busta relativa all'offerta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progettazione funzionale della soluzione innovativa firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto offerente." mentre a pagina 16 (§7.3) viene detto: "Entro i quindici giorni successivi, salvo indicazione di diverso termine nella successiva lettera d'invito, gli operatori dovranno presentare, con le modalità che verranno comunicate, la progettazione finale funzionale o architettuale; nel primo caso la presentazione avverrà unitamente alla progettazione architettuale iniziale." <p>Non è chiaro dalla lettera d'invito come si svolge la negoziazione, in particolare non è chiaro se l'elemento "Progettazione Architettuale" debba essere oggetto di presentazione dell'offerta tecnica fin dalla offerta che scade attualmente il 18/05 p.v.</p>
6.3	RISPOSTA
	<p>Come indicato al para 3. del Disciplinare di Selezione qualitativa: "L'offerta tecnica iniziale avrà ad oggetto la progettazione funzionale della soluzione innovativa ideata. Essa verrà valutata da apposita Commissione nominata dalla Stazione appaltante e, fermo restando soglie di minimo punteggio relative alle singole voci oggetto di valutazione, sarà oggetto di negoziazione ai sensi dell'art. 65 co. 6 del Codice.". Ed infatti, come correttamente evidenziato, il para 4.1 dell'Invito a presentare offerta prevede che: "La busta relativa all'offerta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progettazione funzionale della soluzione innovativa firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto offerente". <p>Il passaggio riportato nel quesito inerente il para 7.3 della lettera d'invito si riferisce ad un momento successivo, ossia successivamente alla conclusione della negoziazione che riguarderà le progettazioni iniziali.</p>





	In sintesi, entro la scadenza ad oggi prevista per il 18 maggio p.v. dovrà essere presentata solo la progettazione funzionale e non anche quella architettuale.
6.4	DOMANDA
	Si chiede di confermare che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, essendo i servizi oggetto dell'appalto di natura intellettuale, i costi della manodopera e degli oneri aziendali non debbano essere indicati.
6.4	RISPOSTA
	Come si evince dal documento denominato "Scheda di Offerta economica", l'indicazione di oneri della sicurezza e di servizi di natura non intellettuale, con conseguente stima di oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché stima dei costi della manodopera, è eventuale e correlato con le specificità della singola offerta.
6.5	DOMANDA
	Cosa si intende per Corrispettivi dovuti a rischi da interferenze? Sono da considerarsi in aggiunta al valore totale del bando o sono inclusi?
6.5	RISPOSTA
	Il valore della procedura di gara è onnicomprensivo. I corrispettivi de quo sono quelli riconosciuti in ragione di eventuali oneri per la sicurezza previsti per mitigare rischi derivanti da interferenze qualora l'esecuzione della prestazione, non meramente intellettuale, debba avvenire all'interno del luogo di lavoro dei Soggetti Ospitanti.
6.6	DOMANDA
	Cosa si intende per Costo variabile per singola installazione e messa in esercizio? È un importo da considerare in aggiunta al valore totale del bando o incluso? È da considerarsi temporalmente fino alla scadenza del contratto?
6.6	RISPOSTA
	Il valore della procedura di gara è onnicomprensivo. Il costo de quo è quella componente variabile del prezzo totale offerto sinallagmaticamente correlata all'installazione della soluzione quale parte dell'infrastruttura digitale e fisica del singolo Soggetto Ospitante, nonché per il suo mantenimento in esercizio per i successivi 24 mesi.
6.7	DOMANDA
	Con riferimento agli oneri per sicurezza, trattandosi di appalto di servizi sono comunque da includere? E in tal caso, sarebbero in aggiunta al valore totale del bando o inclusi nell'importo comunicato?
6.7	RISPOSTA
	Il valore della procedura di gara è onnicomprensivo. Come si evince dal documento denominato "Scheda di Offerta economica", l'indicazione di oneri della sicurezza nonché di servizi di natura non intellettuale, con conseguente stima di oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e stima dei costi della manodopera, è <u>eventuale</u> e correlato con le specificità della singola offerta. Gli stessi, qualora indicati, concorreranno a formare il "Prezzo Totale Offerto".





7.	SUI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
7.1	DOMANDA
	Si chiede conferma che quanto scritto nel DISCIPLINARE DI SELEZIONE QUALITATIVA CIG 922495842° del maggio 2022 e qui sotto riportato, sia ancora valido per regolare la proprietà intellettuale di SW facenti parte la soluzione proposta ma pre-esistenti agli sviluppi realizzati nell'ambito del bando. "I diritti di Proprietà Intellettuale/industriale preesistenti relativi a conoscenze e parti di soluzione utilizzate o fornite ai fini del presente appalto permangono di proprietà esclusiva della Parte che li mette a disposizione (o di terzi proprietari); l'uso, ai fini dell'esecuzione dell'appalto, delle parti di soluzione che essi hanno ad oggetto è comunque garantito dall'affidatario fino al termine della Fase 3 ed è remunerato dal prezzo di offerta aggiudicato."
7.1	RISPOSTA
	Si conferma la validità della previsione sopra richiamata, contenuta al para 2.2 del Disciplinare di Selezione qualitativa; in ogni caso, si rammenta che l'affidatario fornirà alla Stazione appaltante - in forma scritta - le informazioni necessarie a identificare le conoscenze pre-esistenti.
8.	SUL SUBAPPALTO
8.1	DOMANDA
	<p><i>"Eventuale dichiarazione di ricorso al subappalto con indicazione delle parti del servizio che si intende subappaltare o dare in cottimo. In merito si rammenta che: o In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato; o Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto; o L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto."</i></p> <p><i>"Il concorrente indicherà all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che intende subappaltare l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto."</i></p> <p>Si chiede di confermare se un Operatore Economico possa utilizzare, per la esecuzione di tutte o parte delle prestazioni contrattuali, una società dalla stessa interamente partecipata, soggetta alla direzione ed al coordinamento del detto Operatore Economico (che impartisce direttive alla partecipata ed applica apposite procedure di Gruppo dirette a indirizzarne la gestione e a garantirne il controllo), fermo restando il possesso in capo alla partecipata dei requisiti di ordine generale e la permanenza in capo all'Operatore Economico della titolarità del rapporto contrattuale nonché della integrale responsabilità per la regolare esecuzione delle prestazioni. Si chiede, quindi, di confermare che, al ricorrere delle anzidette condizioni, non essendo configurabile nessuna alterità sostanziale tra l'Operatore Economico e la società interamente controllata, l'affidamento a quest'ultima delle prestazioni non è configurabile come subappalto e non soggiace quindi alle limitazioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 giugno 2008, C-454/06).</p>
8.1	RISPOSTA





	In merito al quesito formulato, si richiama la Risposta 11.1 del documento "Risposte ai quesiti", pubblicato durante la fase di presentazione delle Domande di partecipazione alla Selezione qualitativa: "Non si conferma quanto richiesto. L'affidamento ad una impresa in situazione di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. configura una ipotesi di subappalto e, pertanto, soggiace alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti."
8.2	DOMANDA
	I fornitori considerati "continuativi" (come le società di consulenza) sono da considerarsi come subappalto?
8.2	RISPOSTA
	Con riferimento al quesito posto si rappresenta che ai sensi dell'art. 105, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 sono elencate delle categorie di forniture o servizi che, per le loro specificità, non si configurano quali attività affidate in subappalto; in particolare, il comma 3, lettera c-bis) della citata disposizione ricomprende: <i>"le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto"</i> .
9.	SULLO SCHEMA DI CONTRATTO
9.1	DOMANDA
	ARTICOLO 10. REVISIONE DEI PREZZI Si chiede conferma che se le variazioni accertate dovessero risultare superiori al dieci per cento rispetto al prezzo originario verrà riconosciuto l'intero incremento e non solo la quota eccedente il dieci per cento.
9.1	RISPOSTA
	Non si conferma quanto affermato, in quanto la revisione del prezzo verrà riconosciuta, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
9.2	DOMANDA
	ARTICOLO 10. REVISIONE DEI PREZZI Si chiede conferma che i prezzi contrattuali rimarranno invariati ma una volta all'anno potrà essere richiesta (e fatturata) un'integrazione (revisione dei prezzi) pari alla somma delle variazioni accertate superiori al dieci per cento tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento dei pagamenti dei corrispettivi e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
9.2	RISPOSTA
	Non si conferma quanto richiesto, in quanto la revisione dei prezzi, che potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità, sarà riconosciuta a partire dalla seconda annualità, <u>in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.</u>





9.3	DOMANDA
	ARTICOLO 18 – PENALI Si chiede la possibilità di portare la soglia oltre la quale la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto dal 5% al 10% come disposto all'Art. 113 bis del codice dei contratti pubblici
9.3	RISPOSTA
	Il comma 4 del citato art. 113 <i>bis</i> del Codice prevede: <i>"I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale."</i> . Ne consegue, in primis, che la norma fissa il limite massimo, complessivamente considerato, delle penali dovute per il ritardato inadempimento e non un limite prestabilito del 10 per cento, ma altresì che l'importo indicato entro il limite è determinato proprio in relazione all'entità alle conseguenze legate al ritardo nell'inadempimento.
10.	SULLA GARANZIA PROVVISORIA
10.1	DOMANDA
	Ai fini della presentazione della garanzia provvisoria di cui al punto 5 della lettera di invito, si richiede di confermare se tale garanzia debba essere conforme agli schemi di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico nr. 31 del 19 gennaio 2018 ovvero a quelli di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico nr. 193 del 16 settembre 2022.
10.1	RISPOSTA
	In considerazione della vigenza del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico nr. 31 del 19 gennaio 2018 al momento dell'avvio della procedura di gara de quo la garanzia provvisoria dovrà essere conforme agli schemi ad esso allegati.

